



TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Il G.E., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.3.2022;

Vista l'istanza di vendita avanzata dal creditore, verificati gli avvisi ex art. 498, 599 e 569 c.p.c.;

vista altresì l'istanza di riduzione del pignoramento proposta dalla parte debitrice, rispetto alla quale lo scrivente ritiene che: - la somma portata in precetto (€25.700,07) deve essere maggiorata delle spese del presente giudizio, comprendenti quelle di CTU (liquidate come da separato provvedimento) e quelle del Delegato (ancora da definire); - ove a tali somme si dovesse aggiungere il capitale a scadere del mutuo (circa €33.000,00) e tenuto conto del fatto che ben difficilmente si realizza l'importo indicato nella stima, sarebbe con ogni probabilità necessaria la vendita dei lotti n.1 e n.2; - nel frattempo si ritiene comunque prudente non porre in vendita i beni del lotto n.2, dove risiedono i debitori e nemmeno i beni del lotto n.3, aventi scarso valore; ritenuto pertanto di disporre la vendita di alcuni beni soltanto che hanno formato oggetto di pignoramento, con delega delle operazioni ex art. 591bis c.p.c;

D I S P O N E

la vendita dei beni meglio identificati nella relazione di stima – **solo lotto n.1** – con il prezzo base pari alla valutazione ivi indicata, con facoltà di discostarsi (in più o in meno) da quest'ultima fino alla misura del 10% e con rilancio minimo da indicare nella misura dell'1% del prezzo base circa (data la facoltà di arrotondare);

D E L E G A

per le operazioni di vendita ex art. 591bis c.p.c. e norme in esso richiamate, e per provvedere su eventuali domande di assegnazione ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p.c., l'avv. **Federico Altieri**, con studio in Cascia, conferendogli un incarico della durata di mesi 18;

Determina in €. 500,00 oltre accessori l'anticipo per compensi da corrispondersi al delegato da parte del creditore istante, entro 30 giorni da oggi;

F I S S A T E R M I N E



di giorni 10 da oggi per il ritiro in cancelleria del fascicolo della procedura;

di giorni 90/120 da oggi per la pubblicazione del primo avviso di vendita;

nel caso in cui il primo tentativo di vendita dovesse risultare infruttuoso dispone che il Delegato provveda ad un nuovo tentativo di vendita senza incanto e ad un prezzo base ribassato dal 20% al 25% rispetto al prezzo sopra indicato. In caso che anche il secondo tentativo risultasse infruttuoso facoltizza il Delegato ad esperire nuove vendite con prezzi base sempre ribassati (dal 15 al 20%) fino a che il prezzo base non scenda sotto il 50% del prezzo di stima (in quel caso dovrà rimettere gli atti al G.E.).

Le operazioni di vendita delegata, le modalità di presentazione delle domande e le condizioni della vendita sono regolate dalle disposizioni contenute nell'art.591 bis cpc. e, per quello che riguarda la pubblicità dell'avviso di vendita, ex art.490 cpc; dispone inoltre che nell'ordinanza di vendita venga dato espressamente atto che l'interessato può presentare un'offerta inferiore – in misura non superiore ad $\frac{1}{4}$ - al prezzo base, ma precisando che, in tal caso, l'assegnazione non sarà automatica, in quanto il giudice potrebbe disporre nuove vendite, se lo ritenesse conveniente, giusto il disposto dell'art.572 c.III° cpc;

il Delegato farà altresì presente che il saldo prezzo dovrà avvenire entro **120 giorni**, salva richiesta di pagamento rateale da concedere per giustificati motivi (da parte del G.E.), e che l'offerta di acquisto e la domanda di partecipazione all'incanto possono essere presentate o con modalità telematiche o con supporto analogico; dispone che i tentativi di vendita, auspicabilmente **n.3** in ciascun anno solare, dovranno avvenire secondo la modalità sincrona mista ex art. 22 D.M. n.32/2015 e tenersi preferibilmente presso la sala d'asta allestita dall'I.V.G. dell'Umbria in Spoleto, via XXV Aprile n.52;

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

rilevato altresì che al momento in cui si delega la vendita a un professionista è prevista la nomina del custode e che nella specie non emergono motivi che consentano di ritenere che detta nomina non possa non avere utilità, nomina l'Istituto Vendite Giudiziarie (I.V.G.) dell'Umbria quale CUSTODE GIUDIZIARIO, ponendo a carico del creditore istante l'onere di corrispondere a favore dell'IVG l'importo di €350,00 oltre Iva per ogni lotto a titolo di compensi anticipati, nonché le spese vive necessarie per la pubblicità;

DISPONE

ASTE
GIUDIZIARIE.it



che, all'esito della vendita, il delegato versi al creditore procedente, ai sensi dell'art. 41 TUB, le somme versate dall'aggiudicatario, previa detrazione di un importo forfettariamente almeno pari al **30%** delle somme ricavate, che deve restare sempre versato su libretto o conto corrente a disposizione della procedura (per spese di amministrazione + tributi);

l'avviso di vendita dovrà espressamente indicare il Custode dei beni, quanto alla pubblicità (ivi compresa la pubblicazione sul sito astalegale.net), dispone che il Delegato contatti l'IVG che dovrà farsi carico del relativo incombente;

F I S S A

per la verifica delle operazioni di vendita l'udienza del **20 aprile 2023** h.9.30.

Dispone che il delegato invii comunicazione scritta all'I.V.G. (quale soggetto incaricato della pubblicità, nonché custode) contenente l'esito dell'esperimento di vendita, e, in caso di aggiudicazione, il prezzo della medesima, nonché i dati ed i recapiti dell'aggiudicatario, entro 3 giorni dall'esperimento di vendita.

Si comunichi.

Spoletto, lì 20 aprile 2022

Il giudice delle esecuzioni immobiliari

dott. Simone Salcerini

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

